

Roma, 15 ottobre 2012

Circolare n. 231/2012

Oggetto: Previdenza – Contributo di solidarietà a carico degli iscritti agli ex Fondi speciali INPS – Circolare INPS n. 99 del 18.7.2012 - Messaggio INPS n.16058 del 4.10.2012.

Come è noto, la riforma previdenziale del Governo Monti (art. 24 della legge n. 214/2011) ha introdotto dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 un contributo di solidarietà dello 0,50% a carico dei lavoratori iscritti all'ex INPDAl (*Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali*), nonché agli altri ex Fondi speciali di previdenza confluiti nell'Inps (Fondo Trasporti, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici e Fondo Volo), che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

Con la circolare n.99 del 18 luglio scorso l'INPS ha dettato le istruzioni applicative della disposizione in esame precisando in particolare che l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà compete ai datori di lavoro. Al riguardo, in considerazione delle difficoltà per le aziende di verificare in capo ai propri dipendenti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo, l'Istituto ha realizzato un'applicazione sul proprio sito internet (www.inps.it) che rende disponibili ai datori di lavoro i nominativi dei lavoratori interessati.

A causa di alcune anomalie riscontrate nel sistema l'INPS, con il messaggio del 4 ottobre scorso, ha prorogato al **16 gennaio 2013** (in precedenza 16 ottobre p.v.) il termine entro cui effettuare la regolarizzazione del contributo di solidarietà senza aggravio di oneri accessori. E' stato inoltre precisato che, qualora l'azienda ritenga dovuto il contributo da parte di un lavoratore anche se non figura tra i nominativi indicati dall'INPS, la stessa può comunque procedere al relativo versamento dandone notizia all'Istituto.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.5/2012
Allegati due
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Roma, 18/07/2012

Circolare n. 99

OGGETTO: Art. 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: La legge 214/2011 ha introdotto un contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Istruzioni operative e contabili.

Premessa

L'art. 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (all. 1), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 - un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Scopo della norma in commento è quello di determinare, in modo equo, il concorso dei soggetti obbligati al riequilibrio finanziario dei predetti Fondi.

Con la presente circolare si illustrano disciplina e disposizioni applicative del predetto contributo di solidarietà, con riguardo ai soli soggetti iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella predetta disposizione.

Con messaggio n.10717 del 26 giugno 2012, sono state emanate le disposizioni relative ai pensionati tenuti al pagamento del contributo di solidarietà in argomento.

1. Soggetti obbligati

La norma individua, tra i soggetti obbligati al versamento del contributo di solidarietà, i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella Tabella A di cui al decreto (all. 1), che, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato una anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni.

Nello specifico, sono interessati i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:

- Ex Fondo trasporti
- Ex Fondo elettrici
- Ex Fondo telefonici
- Ex Inpdai
- Fondo volo

2. Misura del contributo e periodo di vigenza

La misura del contributo di solidarietà, definita dalla predetta Tabella A, è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ed è posta esclusivamente a carico dei lavoratori iscritti.

Tale contributo è dovuto – ricorrendone i presupposti- dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

3. Istruzioni operative

Per dare concreta applicazione alle disposizioni recate dalla norma in commento, va preliminarmente precisato che, trattandosi di lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento compete ai datori di lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

In considerazione della difficoltà, per i datori di lavoro, di verificare -in capo ai propri dipendenti - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo (in particolare con riferimento all'anzianità contributiva al 31/12/1995), l'Istituto ha provveduto a individuare i lavoratori in relazione ai quali è dovuto il contributo di solidarietà in argomento e ha realizzato un'applicazione che rende disponibili ai datori di lavoro i nominativi dei soggetti interessati.

Per accedere all'applicazione informatica, i datori di lavoro si atterrano alle istruzioni che seguono.

Nel sito www.inps.it, al menù "Servizi per Aziende e Consulenti", è stato aggiunto il nuovo servizio "Lavoratori con contrib. straord. (DL 201/2011)", cui si accede, come per le altre funzioni, previa autenticazione.

Inserendo la matricola aziendale, viene visualizzato l'elenco dei lavoratori, in carico alla posizione contributiva, per i quali è dovuto il contributo. In particolare, sono visualizzate le seguenti informazioni: Codice fiscale, Cognome, Nome, Tipo lavoratore, nonché – sotto la dicitura Dal, Al – il periodo temporale di debenza del contributo.

In tale pagina sono presenti anche le funzioni che permettono di:

- visualizzare l'anagrafica aziendale;
- ricercare un soggetto inserendo le prime sei cifre del codice fiscale;
- scaricare l'elenco in formato CSV visualizzabile con Excel;
- esportare la pagina in formato PDF per la stampa.

3.1. Modalità di composizione del flusso UNIEMENS.

3.1.1 Periodo corrente

Ai fini del pagamento del contributo in parola, i datori di lavoro, nell'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno i seguenti elementi:

nell'elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il nuovo codice causale "M240" avente il significato di "Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)";

nell'elemento <ImportoADebito> dovrà essere indicato l'importo del contributo dello 0,50% calcolato sull'imponibile indicato nell'elemento <Imponibile>.

3.1.2 Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per il versamento del contributo in parola riferito a periodi già trascorsi, i datori di lavoro nell'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno, nell'elemento <CausaleADebito>, il nuovo codice causale "M241" avente il significato di "Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)"; nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicato l'imponibile su cui la contribuzione arretrata è stata calcolata e nell'elemento <ImportoADebito> l'importo del contributo.

Si ricorda che nel caso in cui il lavoratore per il quale si effettua la regolarizzazione, non sia più in forza all'azienda, nell'elemento <Imponibile> e nell'elemento <Contributo> andrà indicato il valore 0 (leggasi zero).

In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, detta regolarizzazione potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

4. Istruzioni contabili

Per rilevare contabilmente il contributo di solidarietà a carico degli iscritti delle gestioni previdenziali confluite nel FPLD e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, sono stati istituiti i conti di seguito elencati:

FPV – gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
FPV22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti;

FPU – gestione assicurativa per il personale dell'Enel e delle aziende elettriche private già iscritto al soppresso Fondo di previdenza
FPU22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti;

FPX – gestione per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia già iscritto al soppresso Fondo di previdenza
FPX22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti;

FPY – gestione assicurativa per i dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI
FPY22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti;

VLR – Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea – gestione assicurativa a ripartizione
VLR22181 – per la rilevazione del contributo a carico degli iscritti.

I conti di nuova istituzione sono riepilogati nell'allegato n. 2.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato 1

Art. 24 comma 21 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Tabella A
Contributo di solidarietà

Anzianità contributive al 31/12/1995	Da 5 fino a 15 anni	Oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex INPDAI	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex INPDAI	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

Allegato 2

Omesso

Roma, 04-10-2012

Messaggio n. 16058

OGGETTO: Contributo di solidarietà di cui all'art. 24, co. 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori assoggettati al contributo di solidarietà.

Modalità di recupero del contributo di solidarietà versato ma non dovuto.

Versamento del contributo ex lege n. 214/2011 in particolari fattispecie.

Ulteriori precisazioni.

Premessa

Con circolare n. 99/2012 sono state illustrate disciplina e disposizioni applicative del contributo di solidarietà di cui all'art. 24, co. 21, legge n. 214/2011, relativamente ai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali (Ex Fondo trasporti, Ex Fondo elettrici, Ex Fondo telefonici, Ex Inpdai) confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, i quali, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato un'anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni.

Al fine di agevolare i datori di lavoro - responsabili del versamento del contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218/1952 - soprattutto nella difficile attività di verifica, in capo ai propri dipendenti, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo - l'Istituto ha provveduto a rendere disponibile sul proprio sito Internet un'applicazione con i nominativi dei soggetti interessati (v. p.3 della circ. 99/2012).

Successivamente all'emanazione della citata circolare n.99/2012, da più parti sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimenti in ordine ai criteri di inserimento di lavoratori nel novero dei soggetti individuati nella predetta applicazione e, di conseguenza, destinatari del contributo di solidarietà ex lege n. 214/2011.

1. Termini e modalità di regolarizzazione.

Preliminarmente si precisa che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro ritenga dovuto il contributo in relazione a lavoratori i cui nominativi non risultano nell'applicazione, può comunque procedere al relativo versamento, dandone notizia all'Istituto. A tal fine potrà essere utilizzato il cassetto bi-direzionale.

Ciò premesso, si comunica che si è provveduto ad implementare l'applicazione residente sul sito Internet dell'Istituto. Tenuto conto di quanto precede, a modifica di quanto disposto al punto 3.1.2 della circolare n. 99/2012, la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.03.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.

Nel caso in cui i datori di lavoro debbano recuperare importi erroneamente versati a titolo del contributo in parola, compileranno il flusso UNIEMENS come segue:

valorizzeranno nell'elemento <AltreACredito> di< DatiRetributivi> di< Denuncia Individuale> l'elemento <CausaleACredito> indicando la nuova causale "L241" avente il significato di "recupero contributo solid. Art.24 comma 21 DL. 201/2011(0,50%)" e nell'elemento <ImportoACredito> l'importo da recuperare.

2. Ulteriori chiarimenti

Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori per i quali è dovuto il contributo, nonché sulle modalità di assolvimento del relativo obbligo di versamento in alcune particolari fattispecie.

a) Determinazione anzianità contributiva al 31.12.1995

Concorrono a determinare l'anzianità contributiva richiesta (cinque o più anni alla data del 31.12.95), sia i contributi obbligatori versati in costanza di rapporto di lavoro, sia quelli da riscatto, accredito figurativo, ricongiunzione, trasferimento (anche a titolo gratuito ex lege n. 44/1973), ecc., accreditati sulla posizione assicurativa di ciascun interessato, accesa in uno dei fondi contemplati dalla norma.

b) Dirigenti d'aziende industriali

I dirigenti di aziende industriali destinatari del contributo di solidarietà ex lege n. 214/2011 sono coloro che, nel periodo di vigenza della norma^[1], risultano iscritti nella apposita gestione assicurativa, con separata evidenza contabile, istituita all'interno del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dall'art. 42, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).

Tali dirigenti sono individuati nelle denunce mensili Uniemens dal codice qualifica "3".

In proposito si veda il messaggio. n. 12489 del 29/05/2008 (allegato 1) nel quale (p. 4 – 7) sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta utilizzazione del predetto codice qualifica "3".

c) Trasferimento di lavoratore fra aziende facenti parte dello stesso gruppo di imprese

Nei casi in cui è intervenuta la cessione dei contratti di lavoro ad altra società - a seguito di trasferimento di ramo d'azienda e di mobilità professionale dei lavoratori - nell'ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale con applicazione dell'art. 2112 del codice civile (circ. 22 del 31 gennaio 2001), comportando dette operazioni la conservazione della posizione acquisita presso il cedente, l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà, ivi compresa la regolarizzazione di cui al punto 3 della circolare n. 99/2012, è assolto dall'azienda che ha in carico i lavoratori interessati.

d) Trasferimento all'estero di lavoratore

Nel caso di lavoratore trasferito all'estero in paese con cui non vigono convenzioni di sicurezza sociale (legge n. 398/1987), l'azienda provvederà alla regolarizzazione del versamento del contributo in oggetto tenendo conto dei differenti criteri di determinazione dell'imponibile contributivo^[2].

e) Situazioni controverse

I lavoratori interessati dal prelievo contributivo e in tal senso inclusi nell'applicativo residente in Internet, laddove ritenessero di non essere destinatari della normativa in argomento, dovranno rappresentare immediatamente detta situazione al datore di lavoro, che provvederà - con la massima urgenza - a darne comunicazione all'Istituto attraverso il cassetto bidirezionale. Nelle more di definizione della casistica a cura delle Sedi, il contributo continua ad essere dovuto. Nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata, le Sedi provvederanno a darne comunicazione ai datori di lavoro che, successivamente, potranno recuperare quanto in precedenza versato. A tal fine seguiranno le indicazioni illustrate al precedente punto 1).

f) Versamento del contributo di solidarietà per i lavoratori cessati

Nei casi di cessazione di rapporto di lavoro intervenuti nelle more di emanazione della circolare n.99/2012, soggetto responsabile del versamento del contributo in argomento rimane l'ex datore di lavoro ex art.19 della legge n. 218/52.

Il Direttore Generale
Nori

^[1] Per i lavoratori dipendenti il contributo è dovuto – ricorrendone i presupposti – dal 1/1/2012 al 31/12/2017.

^[2] Imponibile contrattuale (legge n.389/1989) per i periodi di lavoro svolti in Italia e retribuzioni convenzionali ex lege n.398/1987 per quelli svolti all'estero.

Allegato 1

D.C. Entrate Contributive

Messaggio N. 012489 del 29/05/2008 16.24.30

Oggetto: Dirigenti di aziende industriali. Chiarimenti in ordine al corretto utilizzo dei codici qualifica "3" e "9".

Con la circolare 24 aprile 2003, n. 83 al punto 4.2.2 sono state impartite le disposizioni in ordine alle modalità operative di compilazione delle denunce DM10 per l'assolvimento della ordinaria contribuzione dei dirigenti industriali.

A seguito di numerose richieste di chiarimento conseguenti alla necessità di gestire i fenomeni di spiccata mobilità cui sono soggetti i lavoratori con la predetta qualifica, si riportano di seguito le diverse fattispecie⁽¹⁾ analizzate, per le quali si è provveduto ad indicare il corretto "codice qualifica" da utilizzare.

Le indicazioni del presente messaggio hanno validità anche ai fini della compilazione delle denunce retributive dei lavoratori dipendenti (E-MENS).

1) Dirigente assunto per la prima volta alle dipendenze di un datore di lavoro classificato nel settore industria successivamente al 1 gennaio 2003. In questa fattispecie il codice qualifica da utilizzare è il "9";

2) *Lavoratore già dipendente da un datore di lavoro classificato nel settore industria al 31 dicembre 2002 che, a seguito di promozione, successivamente al 1 gennaio 2003 diventa dirigente. In tale ipotesi il codice qualifica da utilizzare è il "9";*

3) *Dirigente, già dipendente da un datore di lavoro classificato nel settore industria al 31 dicembre 2002 (codice "3"), che, successivamente al 1 gennaio 2003, interrompe il rapporto di lavoro (cessazione) per qualsiasi motivo (licenziamento o dimissioni) e si rioccupa (nuova assunzione) presso la stessa azienda ovvero presso altra impresa industriale in data successiva. Il codice qualifica che dovrà essere utilizzato per questo nuovo rapporto è il "9";*

4) *Dirigente, già dipendente da un datore di lavoro classificato nel settore industria al 31 dicembre 2002 (codice "3"), che interrompe il rapporto di lavoro per aspettativa o altri eventi che danno titolo alla conservazione del rapporto di lavoro. Alla ripresa dell'attività presso la stessa azienda, naturalmente, in data successiva al 1 gennaio 2003, il codice qualifica da utilizzare per questo rapporto continuerà ad essere il "3";*

5) *Dirigente, già dipendente da un datore di lavoro classificato nel settore industria al 31 dicembre 2002 (codice "3"), che, successivamente al 1 gennaio 2003, viene distaccato ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003 ovvero distaccato o trasferito all'estero. In tali fattispecie, il codice qualifica da utilizzare per questo rapporto continuerà ad essere il "3";*

6) *Dirigente, già dipendente da un datore di lavoro classificato nel settore industria al 31 dicembre 2002 (codice "3"), che, a seguito di operazioni societarie (cessione contrattuale, cessione di ramo d'azienda, scissione parziale, fusione, usufrutto o affitto d'azienda⁽²⁾), successivamente al 1 gennaio 2003, sia trasferito, ai sensi dell'art. 2112 del c.c., ad altra impresa industriale. Per tali fattispecie, non sussistendo interruzione nel rapporto, il codice qualifica continuerà ad essere il "3";*

7) *Dirigente, già dipendente da un datore di lavoro classificato nel settore industria al 31 dicembre 2002 (codice "3"), che, successivamente al 1 gennaio 2003 è trasferito, ai sensi dell'art. 2103 del c.c.⁽³⁾, ad altra unità produttiva del medesimo datore di lavoro ovvero ad altra impresa facente parte di un " Gruppo industriale"⁽⁴⁾. Per tali fattispecie, non sussistendo interruzione nel rapporto, il codice qualifica continuerà ad essere il "3".*

Le u.d.p. aziende con dipendenti cureranno la corretta applicazione delle suddette indicazioni provvedendo a fornire i necessari chiarimenti ai datori di lavoro al fine di evitare una non corretta implementazione delle posizioni assicurative e una erronea imputazione contabile delle somme versate per il personale con qualifica di dirigente.

*Il Direttore Centrale
Luigi Ziccheddu*

Note

(1) Si rinvia a quanto indicato al punto 1. della circolare n. 83/2003.

(2) Art. 2112, comma 5, del codice civile.

(3) Art. 2103 c.c. – "Il prestatore di lavoro" ... (omissis) ... "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".

(4) Circolare 5 maggio 1994, n.134; circolare 9 dicembre 1994, n.321